REGOLAMENTO (CEE) N. 357/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo alla circolazione delle merci ottenute nella Comunità sotto un regime recante sospensione o riduzione di dazi o di altre imposizioni all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell' energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [1],

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati [2], in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando che è necessario determinare le condizioni nelle quali le merci ottenute nella Comunità sotto un regime recante sospensione o riduzione di dazi o di altre imposizioni all'importazione possono essere ammesse, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, e fra i nuovi Stati membri, al beneficio del regime comunitario ;

considerando che questo regime diventerà effettivo a partire dal 1° febbraio 1973 per i prodotti agricoli e per alcune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, ed a partire dal 1° aprile 1973 per altre merci ;

considerando che per quanto concerne i prodotti agricoli sottoposti ai prelievi ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune e i prodotti agricoli trasformati sopracitati, il fatto di essere ottenuti nella Comunità sotto un regime recante sospensione o riduzione di queste imposizioni non è compatibile con l'applicazione del regime degli importi compensativi di cui all'articolo 55 dell'atto precitato ;

considerando che per quanto concerne le altre merci la riduzione tariffaria che gli Stati membri sono tenuti applicare durante l'anno 1973 non eccederà il 20 per cento dei diritti di base ;

considerando che, tenuto conto delle esperienze acquisite all'interno della Comunità originaria in una situazione similare, le distorsioni di concorrenza che potrebbero crearsi, per i produttori comunitari, dall'utilizzazione, da parte dei trasformatori, di un regime comportante sospensione o riduzione di dazi e di altre imposizioni all'importazione, non rende necessaria l'adozione di una particolare misura tendente a compensare gli effetti dell'applicazione di questo regime ;

considerando che risulta necessario escludere dal beneficio del regime comunitario i prodotti provenienti da paesi terzi che, prima della loro introduzione nello Stato membro di destinazione, sarebbero stati sottoposti, in un altro Stato membro, ad un regime recante sospensione o riduzione di dazi o di altre imposizioni all'importazione, ad un trattamento di limitata importanza, effettuato al solo scopo di permettere il beneficio del trattamento tariffario risultante dal regime comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sino al 31 dicembre 1973 incluso le merci ottenute in uno Stato membro e per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti non soggetti, secondo i casi

— a dazi doganali e tasse di effetto equivalente ;

— a importi compensativi di cui all'articolo 55 dell'atto di adesione ;

— a prelievi ed altre imposizioni fissate nel quadro della politica agricola comune,

che potevano essere loro applicati in questo Stato membro o che hanno beneficiato di una riduzione totale o parziale di questi dazi, tasse, importi, prelievi, od altre imposizioni, sono ammesse, all'atto dell'importazione in un altro Stato membro, al beneficio del regime che consiste nell'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nonchè delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

di cui all'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati, allegato

— al trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e,

— alla decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di detti paesi

qui di seguito chiamato « l'Atto di adesione ».

2. Per l'applicazione del presente regolamento, la Comunità nella sua composizione originaria viene considerata come un unico Stato membro.

Articolo 2

Qualora i prodotti utilizzati provengano da paesi terzi e siano oggetto di un trattamento insufficiente che non può essere considerato come una fabbricazione, le merci così ottenute sono ammesse al beneficio del regime contemplato all'articolo 1, paragrafo 1, soltanto a condizione che i prodotti succitati si trovino in libera circolazione in conformità alle disposizioni del trattato CEE, del trattato CECA e dell'atto di adesione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI